

ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

Area 1: Affari Generali ed Istituzionali

Determinazione del responsabile del servizio

N. 138 / Area 1 del registro

Data

Oggetto: Liquidazione in favore di Riscossione Sicilia per il pagamento della cartella n. 29620190034887190000, relativa alla omessa registrazione delle ordinanze n. 61/2017 e n. 265/2017 emesse dal Giudice dell'Esecuzione.

Il giorno _____, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Dott. Antonino Cutrona, funzionario responsabile dell'Area 1 sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 665

Il Responsabile dell'Area 1

Vista la cartella di pagamento n. 29620190034887190000 emessa da Riscossione Sicilia S.p.A., trasmessa a questo Ente, tramite pec, in data 03.05.2019, relativa alla omessa registrazione delle ordinanze n. 61/2017 (ingiunzione di pagamento canoni acquedotto n. 908 del 29.07.2013) e n. 265/2017 (ingiunzione di pagamento n. 134 del 15.05.2014), emesse dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Termini Imerese, rispettivamente in data 10.02.2017 e 25.03.2017, dell'importo di € 564,95;

Considerato che gli ingiunti delle ordinanze sopra richiamate non hanno provveduto al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate per la registrazione delle stesse, al fine di non incorrere in ulteriori aggravii di spesa, si rende necessario procedere all'impegno di spesa in favore di Riscossione Sicilia S.p.A., della somma di € 564,95;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 136 del 17.06.2019, con la quale si è proceduto ad impegnare la somma di € 564,985 in favore di Riscossione Sicilia S.p.A., per il pagamento della cartella sopra richiamata, giusta impegno di spesa 390/2019;

Considerato dover provvedere al pagamento della predetta somma di € 209,00, onde evitare ulteriore aggravio di spesa a carico di questo Comune;

Dato atto che trattasi di debito non commerciale;

Dato, altresì, atto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per l'effetto dell'art. 147 del TUEL 267/2000 e s.m.i.;

Dato, altresì, atto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 41 della L. 190/2012 e s.m.i. e dell'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario, in corso di formazione;

Visto l'O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Determina


Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) Liquidare in favore di Riscossione Sicilia S.p.A. la somma di € 564,95 per il pagamento della cartella n. 29620190034887190000, in premessa richiamata;
- 2) Dare atto che il superiore esito di € 564,95 trova imputazione sull'intervento cod. 01.11.103 cap. pag. 124 denominato "Spese per liti, patrocinio legale, arbitraggi e risarcimenti", del bilancio 2019/2021 esercizio finanziario 2019, in corso di

formazione, giusta impegno di spesa n. 390 assunto con determinazione del Responsabile dell'Area 1 n. 136 del 17.06.2019;;

3) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 47 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area 1
(dott. Antonino Citrona)




PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.R. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Si verifica altresì, ai sensi, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2019, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Misilmeri 19.06.2019

Il Responsabile dell'Area 1
Dott. Antonino Cirrona



110440 3/5/2019

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2019 00348871 90 000

Questa cartella è stata emessa da Riscossione Sicilia SpA,
Agente della riscossione - prov. di Palermo
Via Orsini 9 - 90139 PALERMO
su incarico di:

- Agenzia delle Entrate

Lotto di stampa n. 04106
Gruppo: 0015



DESTINATARIO
Spett. COMUNE DI MISILMERI

PIAZZA COMITATO 1860 12

90036 MISILMERI PA

Cod. Fisc. 86000450824

Spett. **COMUNE DI MISILMERI**,

di seguito trova il dettaglio delle somme che l'Ente creditore sotto indicato ci ha incaricato di riscuotere, nonché delle somme dovute a Riscossione Sicilia per l'attività di riscossione e notifica.

SOMME DA PAGARE

• Agenzia delle Entrate	Registrazione atti giudiziari anno 2017	542,79
•	oneri di riscossione spettanti a Riscossione Sicilia SpA	16,28
•	diritti di notifica spettanti a Riscossione Sicilia SpA	5,88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica euro 564,95

La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.



In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che Riscossione Sicilia deve incassare e versare agli Enti creditori, e ulteriori oneri per il servizio di riscossione.



Spettano all'Ente creditore

Somme dovute

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e che Riscossione Sicilia deve riscuotere.

Interessi di mora

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.



Spettano a Riscossione Sicilia

Diritti di notifica

Sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.

Oneri di riscossione

Sono le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione e si calcolano sull'intero importo dovuto, quindi anche sugli eventuali interessi di mora. Tali somme sono, per legge, a carico del destinatario della cartella in misura pari al 3% dell'importo totale se il pagamento è eseguito entro 60 giorni dalla notifica, al 6% se successivo.

Nel solo caso di "riscossione spontanea a mezzo ruolo", se il pagamento viene effettuato nei termini, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari all'1%.

INFORMAZIONI DA RISCOSSIONE SICILIA

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA

Di seguito trova una tabella riassuntiva che riporta l'autorità, i motivi e i termini per ricorrere nel caso in cui intenda contestare vizi che riguardano esclusivamente l'attività dell'Agente della riscossione; negli altri casi deve far riferimento alle informazioni contenute nelle avvertenze che trova nelle pagine seguenti.

AUTORITA'	MOTIVI	TERMINI
Commissione tributaria provinciale	Formali	60 giorni
Tribunale ordinario Sezione lavoro	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Opposizione all'esecuzione	Non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione
Giudice di Pace	Formali	30 giorni

CONTATTARE RISCOSSIONE SICILIA

Può chiedere informazioni e chiarimenti :

- inviando una e-mail all'indirizzo indicato sul sito www.riscossionesicilia.it;
- presso gli sportelli sotto indicati.

ELENCO DEGLI SPORTELLI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI PALERMO

SPORTELLO	INDIRIZZO	COMUNE	GIORNI E ORARI DI APERTURA	NUMERO DI TELEFONO
PALERMO	Via Orsini, 9	Palermo	Da Lunedì a Giovedì 8,20 / 13,00 e 14,45 / 15,45 Venerdì 8,20 / 12,30	800 887 357

Riscossione Sicilia S.p.A., inoltre, è presente sul territorio regionale con diversi sportelli polifunzionali. Per ulteriori informazioni su indirizzi, giorni e orari di apertura, è possibile consultare il sito internet www.riscossionesicilia.it, sezione "Dove siamo".

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione di questa cartella di pagamento è Giuseppe Teresi ed è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute, e indicate nella tabella riportata nella prima pagina di questa cartella, risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente creditore che ha emesso il ruolo e ha affidato a Riscossione Sicilia il compito di riscuoterlo.

Può consultare il dettaglio della Sua posizione e pagare attraverso l'Area riservata del sito www.riscossionesicilia.it.

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

[art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]

Riscossione Sicilia S.p.A. (di seguito, per brevità, RS), con sede legale in via Emanuele Morselli, 8 - 90143 Palermo, codice fiscale 00833920150 e partita IVA: 04739330829, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.

RS tratta i Suoi dati personali esclusivamente per le finalità istituzionali relative alla riscossione dei tributi nella Regione Siciliana in attuazione della riforma nazionale del servizio portata dal D.L. n. 203/05 - convertito nella Legge n. 248/05 - e recepita a livello regionale con la L.R. n. 19/05.

Tali dati sono riconducibili alla categoria di cui all'art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento) e sono stati trasmessi a RS, mediante flusso telematico, direttamente dagli Enti impositori ovvero sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 112/1999, dell'art. 35, commi da 25 a 26-bis, del D.L. n. 223/2006.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del discarico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 112 del 1999, ovvero, se successiva o, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebito, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l'eventuale maggior termine di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di RS in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento - Riscossione Sicilia S.p.A., Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati - con modalità:

- cartacea, all'indirizzo di Via Emanuele Morselli, 8 - 90143 Palermo;
- telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata protezione.dati@pec.riscossionesicilia.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: paolorecchia.dpo@legalmail.it

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

RUOLO EMESSO DA**Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Palermo - ufficio territoriale di Termini Imerese**

Piazza Cristoforo Colombo 3 90018 TERMINI IMERESE PA

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. Registrazione atti giudiziari anno 2017
2. Registrazione atti giudiziari anno 2017

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. Registrazione atti giudiziari anno 2017

Somme dovute a seguito di avviso di liquidazione n. 000000061 sottonumero 0 anno 2017 X
 Registrazione atto giudiziario emesso da GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Ruolo n. 2019/000265.

Reso esecutivo in data 19-02-2019.

Ruolo ordinario.

Partita: 8TYF 2017RAG19003A000056000

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è LAURA CAGGEGI.

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Palermo - ufficio territoriale di Termini Imerese, a cui si deve rivolgere per chiarimenti.

Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione	
					entro le scadenze	oltre le scadenze
1	2017	809T	Imposta di registro	200,00	6,00	12,00
2	2017	671T	Imposta di registro sanzione	60,00	1,80	3,60
3	2017	731T	Interessi tasse e imposte indirette	2,36	0,07	0,14
4	2017	940A	Costo della notifica degli atti	9,00	0,27	0,54
Totale				271,36	8,14	16,28
Totale da pagare (entro le scadenze)					euro 279,50	
Totale da pagare (oltre le scadenze)*					euro 287,64	

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella) e i maggiori oneri di riscossione.

2. Registrazione atti giudiziari anno 2017

Somme dovute a seguito di avviso di liquidazione n. 000000265 sottonumero 0 anno 2017 X
 Registrazione atto giudiziario emesso da GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Ruolo n. 2019/000265.

Reso esecutivo in data 19-02-2019.

Ruolo ordinario.

Partita: 8TYF 2017RAG19003A000070000

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è LAURA CAGGEGI.

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Palermo - ufficio territoriale di Termini Imerese, a cui si deve rivolgere per chiarimenti.

Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione	
					entro le scadenze	oltre le scadenze
5	2017	809T	Imposta di registro	200,00	6,00	12,00
6	2017	671T	Imposta di registro sanzione	60,00	1,80	3,60
7	2017	731T	Interessi tasse e imposte indirette	2,43	0,07	0,15
8	2017	940A	Costo della notifica degli atti	9,00	0,27	0,54
Totale				271,43	8,14	16,29
Totale da pagare (entro le scadenze)					euro 279,57	
Totale da pagare (oltre le scadenze)*					euro 287,72	

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella) e i maggiori oneri di riscossione.

segue

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, imposta regionale sulle attività produttive, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, altri tributi indiretti, oneri, relativi accessori, sanzioni amministrative in materia tributaria

RICHIEDA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

È possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo.

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo") è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (800.909.696) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso. Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione, o del Centro operativo, indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", o un suo delegato.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992).

I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, oppure un atto di contestazione o un provvedimento di irrogazione sanzioni, oppure un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - consegnandolo direttamente all'addetto della Direzione che rilascia la relativa ricevuta
 - tramite Ufficiale giudiziario
 - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

Nel caso di ruolo emesso da un Centro operativo a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale;

- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - tramite Ufficiale giudiziario

segue

- mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la Direzione e/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
- la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).

Il ricorso deve essere sottoscritto da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato.

È opportuno che il contribuente allegghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come costituirsi in giudizio

Il contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Nel caso di notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, il contribuente - a pena di improcedibilità del ricorso - può costituirsi in giudizio entro 30 giorni solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso e non sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o non sia stata conclusa la mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta o tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale o la ricevuta di posta elettronica certificata
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

segue

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n.115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato. Decorsi 90 giorni, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

€ sul C/C n.12489936 di Euro 564,95

Intestato a:
RISCOSSIONE SICILIA SPA
PROV. PA - RAV - AGENTE RIS

Eseguito da: COMUNE DI MISILMERI

Residente in: 90036 MISILMERI PA

Cod. Fiscale: 86000450824

N. Documento: 29620190034887190/000

Cod. Rav: 81030766004509468

IMPORTO TOTALE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

SCADENZA	CODICE RAV
	81030766004509468

€ sul C/C n.12489936

di Euro 564,95

TD 247

INTESTATO A:
RISCOSSIONE SICILIA SPA
PROV. PA - RAV - AGENTE RISCOSSIONE

081030766004509468

29681030766004509468

SCADENZA	CODICE RAV
IMPORTO TOTALE	81030766004509468
Eseguito da: COMUNE DI MISILMERI	
Residente in: 90036 MISILMERI PA	
Cod. Fiscale: 86000450824	
N. Documento: 29620190034887190/000	

RAV

Importante: non scrivere nella zona sottostante!


BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

<081030766004509468>

00000564+95> 12489936< 247>

Autorizzo l'addebito sul C/C bancario.....
Filiale..... Data.....
Firma.....

Importante non scrivere nella zona sottostante



Affissa all'albo pretorio il **19 GIU. 2019**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.R. 11/2015"
Defissa il **-5 LUG. 2019**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **19 GIU. 2019**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.R. 11/2015".-

Misilmeri, li

v.ell
IL SEGRETARIO GENERALE
